



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 2555 dell'11 maggio 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. Giorgio Afferni

nella seduta del 17 febbraio 2020, in relazione al ricorso n. 3637, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell'intermediario, degli obblighi concernenti la prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo dell'inadempimento agli obblighi di informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di acquisto e della omessa rilevazione dell'inadeguatezza delle operazioni rispetto al profilo.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

2. Dopo aver inviato un reclamo in data 23 ottobre 2018, cui l'intermediario ha dato riscontro con nota del giorno 26 ottobre successivo in maniera non giudicata

soddisfacente, il ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue.

Il ricorrente espone di essere stato indotto, mediante due operazioni disposte nel 2014, all'acquisto di titoli rappresentati da azioni e obbligazioni subordinate emesse dall'intermediario con cui intratteneva anche il rapporto per la prestazione del servizio di investimento, arrivando così a detenere n. 4.831 azioni, per un controvalore complessivo investito di € 43.006,85.

Il ricorrente - che deduce preliminarmente la nullità delle operazioni di acquisto degli strumenti finanziari di volta in volta compiute, in ragione dell'asserita mancata conclusione in forma scritta di un contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento - lamenta: (i) l'inadeguatezza delle operazioni, sia in rapporto al proprio profilo (il ricorrente, afferma di aver sempre dichiarato la propria indisponibilità a investimenti a lungo termine), sia per eccesso di concentrazione (tutti i propri investimenti erano stati allocati in titoli dell'intermediario); (ii) di non aver ricevuto alcuna informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari acquistati e in particolare in relazione al loro carattere illiquido.

Sulla base di quanto esposto, il ricorrente conclude chiedendo al Collegio, in via principale, di accertare la nullità delle operazioni di investimento e per l'effetto di dichiarare l'intermediario tenuto alla restituzione del capitale investito, pari a € 43.006,85, e, in subordine, di dichiararlo tenuto al risarcimento dei danni sofferti in ragione dei dedotti inadempimenti, che quantifica nella medesima misura complessiva.

3. L'intermediario si è costituito nei termini indicati dal Regolamento chiedendo il rigetto del ricorso.

Il resistente premette una breve ricostruzione dello sviluppo della relazione contrattuale. Al riguardo l'intermediario precisa che il ricorrente è titolare di n. 5.194 azioni (di cui n. 363 assegnate a titolo gratuito), indicando nel contempo le diverse operazioni d'investimento che hanno portato il ricorrente a detenere complessivamente il pacchetto azionario sopra richiamato.

L'intermediario chiede, quindi, il rigetto della domanda principale, in quanto sarebbe documentata la regolare sottoscrizione del contratto quadro. L'intermediario si sofferma, altresì, sulle contestazioni riguardanti l'inadempimento degli obblighi informativi. Al riguardo il resistente sostiene che il ricorrente è sempre stato perfettamente a conoscenza della tipologia dell'investimento sottoscritto, e di non avere comunque contravvenuto alle disposizioni impartite dalla Comunicazione CONSOB del marzo 2009, per l'ipotesi di collocamento e distribuzione di prodotti illiquidi, giacché i propri titoli non erano classificabili come tali al momento degli acquisti per cui è controversia. L'intermediario contesta altresì la quantificazione del danno. Al riguardo segnala che, negli anni, il ricorrente ha percepito dividendi sulle azioni, oltre ad aver ricevuto in assegnazione gratuita n. 363 azioni, sicché i relativi valori andrebbero detratti dall'eventuale risarcimento, unitamente al valore ancora realizzabile delle azioni in portafoglio, tramite vendita sul sistema organizzato di negoziazione Hi-Mtf.

4. Nelle controdeduzioni e nelle repliche finali, le parti sostanzialmente confermano le precedenti difese, insistendo quindi per l'accoglimento delle rispettive domande.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato entro i limiti e per le ragioni di seguito rappresentati.

2. Rileva, anzitutto, il Collegio che la domanda principale di nullità è infondata. Infatti, il resistente ha prodotto copia del contratto quadro sottoscritto dal ricorrente in data 21 maggio 2014.

3. E' fondata, invece, la domanda subordinata di risarcimento del danno, sotto l'assorbente profilo dell'inadeguatezza delle operazioni proposte dal resistente. Infatti, dal questionario MiFID risulta che il ricorrente avesse un profilo "medio". Di contro, si deve ritenere che, nonostante il resistente avesse classificato le proprie azioni come uno strumento di investimento con un livello di rischio "medio", esse in realtà all'epoca delle operazioni in questione erano piuttosto caratterizzate da una rischiosità "alta", trattandosi di azioni non quotate su un

mercato regolamentato. Inoltre, dagli estratti conto risulta che il ricorrente aveva investito l'intero proprio patrimonio mobiliare detenuto presso il resistente in azioni emesse dallo stesso resistente. Tanto basta, allora, per ritenere che entrambe le operazioni oggetto del presente giudizio fossero inadeguate rispetto al profilo del ricorrente.

4. Accertato l'inadempimento dell'intermediario in relazione alle operazioni di investimento in azioni eseguite dal ricorrente, e dovendosi presumere che esso abbia avuto una decisiva incidenza causale nelle scelte di investimento, occorre procedere alla liquidazione del danno.

È avviso del Collegio che nel caso in esame il danno possa essere liquidato in misura corrispondente alla domanda formulata.

Tale esito è conseguenza del fatto che – come il Collegio ha già avuto modo di precisare nelle sue più recenti decisioni sul medesimo tema (cfr. decisione n. 2151 del 17 gennaio 2020) – con decorrenza dal 4 dicembre 2019 la piattaforma multilaterale di negoziazione Hi-Mtf ha deliberato di sospendere gli scambi delle azioni dell'intermediario. Una misura, questa, a cui ha poi fatto seguito la determinazione della CONSOB che con la delibera n. 21190 del 17 dicembre 2019 ha disposto la sospensione temporanea delle negoziazioni su tutti i mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione italiani di titoli emessi o garantiti dall'intermediario. Tale circostanza preclude, allora, la possibilità di continuare a fare applicazione del criterio adottato fino a dicembre 2019 per controversie analoghe che hanno coinvolto il resistente, vale a dire impedisce di detrarre dal capitale investito il valore di scambio delle azioni come potenzialmente realizzabile appunto attraverso la vendita tramite detti sistemi. Gli è, infatti, che con la sospensione delle negoziazioni quella possibilità è, almeno a oggi, oramai definitivamente azzerata, né sussiste, sempre a oggi, alcun altro mezzo per gli azionisti per recuperare almeno parte del valore investito.

All'importo complessivamente investito deve aggiungersi, a titolo di rivalutazione monetaria, la somma di € 1.121,87.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente, per l'inadempimento descritto in narrativa, la somma complessiva, comprensiva di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 44.128,72, oltre interessi dalla stessa data sino al soddisfo. Il Collegio fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi